

## REGOLAMENTO (CE) N. 3128/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3254/93 per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di taluni ortofrutticoli a favore delle isole minori del mar Egeo per il 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli a favore delle isole minori del mar Egeo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione<sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime d'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo per taluni prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore dell'approvvigionamento per gruppo di isole in cui il prodotto viene commercializzato; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93 occorre stabilire, per il 1995, i bilanci di previsione sull'approvvigionamento delle isole minori del mar Egeo con ortofrutticoli provenienti dal resto della Comunità;

considerando che per raggiungere l'obiettivo del regime d'approvvigionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93, e in particolare per alleviare lo stato di svantaggio naturale in cui si trovano le isole minori del mar Egeo senza ostacolare lo sviluppo del potenziale produttivo locale, è opportuno ammettere che taluni ortofrutticoli originari di un'isola minore possono partecipare a tale regime, a condizione che i prodotti di base risultino eccedentari rispetto al fabbisogno specifico di tale isola; che deve essere dunque definito l'importo dell'aiuto forfettario da concedere per la fornitura nelle isole minori del mar Egeo di tali prodotti provenienti da altre isole minori;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 3254/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2747/93<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3254/93 è modificato come segue:

1. l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, negli allegati I e II del presente regola-

mento sono stabiliti i quantitativi del bilancio di previsione sull'approvvigionamento di ortofrutticoli che beneficino dell'aiuto comunitario.»;

2. l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

L'aiuto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2958/93 viene inoltre concesso:

- per i mandarini raccolti nell'isola di Chio, a concorrenza di un quantitativo annuo di 1 000 t,
- per le patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, le patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, raccolte nell'isola di Naxos, a concorrenza di un quantitativo annuo di 4 000 t,
- per i pomodori raccolti nell'isola di Siro, a concorrenza di un quantitativo annuo di 2 000 t,
- per le zucchine raccolte nell'isola di Siro, a concorrenza di un quantitativo annuo di 300 t,

spediti nel quadro del bilancio d'approvvigionamento verso uno dei gruppi di isole indicati negli allegati I e II del medesimo regolamento (CEE) n. 2958/93.

Per beneficiare della disposizione di cui al primo comma è necessario che i succitati prodotti

- siano eccedentari rispetto al fabbisogno dell'isola di cui sono originari,
- siano stati oggetto di una certificazione d'origine.

A tal fine la domanda di certificato di aiuto e il certificato di aiuto previsti all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2958/93, recano nella casella 24 l'indicazione "prodotto originario dell'isola" seguita dal nome dell'isola minore di cui il prodotto è originario.»

3. Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

(1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

(4) GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 34.

(5) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 8.